



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI

### PUBBLICHE

*(ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)*

*Finalizzato alla Attuazione del programma “Attività di supporto tecnico-scientifico riguardanti lo sviluppo e realizzazione di applicativi da includere nella Piattaforma C.U.R.S.A “Industria 4.0” relativi alla filiera bosco-legno e bio-economia circolare, di competenza dell’Università del Molise”*

### TRA

**l’Università degli Studi del Molise, di seguito denominato Università**

con sede in Campobasso Via F. De Sanctis s.n.c., del Rettore e del legale

rappresentante Prof. Luca Brunese, nato a            il            , domiciliato,

in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, presso la sede

dell’Università del Molise. Partita IVA IT00745150706 C.F. 92008370709

PEC: dipbioterr@pec.unimol.it;

### E

il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria

(di seguito denominato “CREA”) con sede legale in Roma (RM), Via della

Navicella 2/4, 00184 Roma, codice fiscale n. 97231970589, rappresentato

dal Commissario Straordinario, Prof. Mario Pezzotti, nato a            il           

, Codice Fiscale            , domiciliato per la

funzione presso la sede dell’Ente.

### **PREMESSO CHE:**

- L'Università degli Studi del Molise è socio fondatore, insieme all'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e all'Università degli Studi di Ferrara del Consorzio Universitario C.U.R.S.A.;
- che il C.U.R.S.A è destinatario di un finanziamento pari ad € 5.000.0000 giusta Decreto Ministeriale n. 1059 del 9 agosto 2021, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito il "MUR") ha approvato la ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (di seguito il "Finanziamento" o "FFO") delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2021.
- che ai sensi dell'art.9, lett t) del predetto decreto, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1066, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il finanziamento a favore del C.U.R.S.A. è finalizzato alla realizzazione di progetti in grado di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma "Industria 4.0".
- C.U.R.S.A, dopo varie interlocuzioni con il MUR e il MASAF (ex MIPAAF) nonché operando di concerto con le tre Università consorziate (UNIMOL, UNITUS e UNIFE), ha avviato i lavori di realizzazione di una piattaforma per l'erogazione di servizi digitali, secondo quanto previsto dal Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, con riferimento ai seguenti comparti: 1) filiera grano duro-pasta; 2) filiera olivicola olearia; 3) filiera bosco-legno e bio-economia circolare; 4) acquacoltura e pesca.
- L'Università del Molise, socio fondatore del C.U.R.S.A., è impegnata nell'esecuzione di varie attività nell'ambito del progetto "Processi di

digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di ambiti produttivi

secondo le linee guida del programma Industria 4.0”, di seguito

denominato “Progetto” di cui è anche responsabile;

- il gruppo di lavoro scientifico del Progetto ha identificato nella tracciabilità il fattore a cui dare priorità ai fini dello sviluppo degli applicativi della piattaforma, da integrare successivamente con altri elementi attraverso cui caratterizzare le caratteristiche del prodotto durante il percorso compiuto nella sua filiera legate, ad esempio, alla qualità o alla ecocompatibilità o alla sicurezza alimentare;

- all’Università del Molise compete, nello specifico, lo sviluppo di applicativi per la fornitura di servizi digitali a beneficio di soggetti pubblici o privati riguardanti la filiera 3) bosco-legno e bio-economia circolare;

- il CREA, istituito con D.Lgs. n. 454/99 e riordinato dall’art. 1 comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, che attraverso la distribuzione di Centri e strutture di ricerca e sperimentazione agraria su tutto il territorio nazionale, svolge attività multisettoriali al fine del raggiungimento dei propri fini istituzionali, fra i quali si colloca il Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (di seguito CREA-IT);

- il CREA, per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi

di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- CREA-IT svolge da anni numerose attività volte a favorire l'implementazione e l'integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), quali elementi imprescindibili di innovazione per i comparti in precedenza indicati, tra cui quelle condotte per il settore forestale nazionale secondo la prospettiva della cosiddetta Precision Forestry;

- le attività relative al predetto settore si sono concentrate in particolare sull'anello più debole della filiera foresta-legno che è quello rappresentato dalla base produttiva ossia dai settori della gestione selvicolturale, delle utilizzazioni e della prima trasformazione;

- il notevole sviluppo raggiunto da CREA-IT nello studio e approntamento di soluzioni ICT per il comparto in esame, rappresenta per l'Università. una base conoscitiva estremamente utile per accelerare e rendere quindi più efficaci le attività di concepimento e realizzazione degli applicativi della piattaforma C.U.R.S.A. "Industria 4.0";

- CREA-IT ritiene che la partecipazione alle attività scientifiche dell'Università fornisca l'opportunità per approfondire e sviluppare le conoscenze sulle applicazioni ICT per il comparto forestale così da migliorare i servizi digitali da restituire con applicazioni sempre più complete e performanti;

- per i motivi sopra esposti è interesse delle Parti sottoscrivere il presente

Accordo per avviare una collaborazione sui temi predetti e quindi

disciplinare i reciproci obblighi e rapporti;

- la presente convezione è diretta a perseguire finalità a vantaggio e

nell'interesse della collettività e si realizza nell'ambito di una

cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di

servizio pubblico comune alle parti che si esplica in attività istituzionale

di ricerca e supporto scientifico propria del CREA-IT complementare e

sinergica all'adempimento di una funzione propria dell'Università.

**PRESO ATTO CHE:**

- le normative sopra indicate delineano obiettivi e funzioni che rientrano

tra gli interventi che le pubbliche amministrazioni sottoscrittici sono

tenute autonomamente a perseguire in quanto soggetti promotori o

perché istituzionalmente e statutariamente preposti ad operare in ambiti

e con finalità direttamente attinenti;

- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività

in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie

permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un

progetto unitario volto a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici

primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti;

- entrambe le Parti si dichiarano disponibili ad instaurare un rapporto di

collaborazione sui temi di interesse comune e pertanto intendono

stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, le fasi, i tempi

di realizzazione e la ripartizione dei rispettivi oneri esecutivi ed

economici;

– il presente accordo soddisfa le condizioni previste dall’art. 5 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e che pertanto le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;

**tutto quanto sopra visto, premesso e considerato si conviene e stipula**

**quanto segue**

### **Art 1 Valore delle premesse**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente trascritte nel presente articolo.

### **Art 2 Finalità e oggetto della collaborazione**

Con il presente Accordo, l’Università e CREA-IT si impegnano a collaborare per perseguire proficuamente gli obiettivi di interesse comune riguardanti la realizzazione di applicativi e servizi digitali relativi alla filiera

bosco-legno e bioeconomia circolare nell'ambito del progetto C.U.R.S.A

“Industria 4.0”.

### **Art. 3 - Responsabili delle Parti**

Responsabile delle attività di ricerca per UNIMOL è il Prof. Marco

Marchetti; responsabile delle attività di ricerca per il CREA-IT è il Dott.

Corrado Costa. Ciascuno di loro avrà il compito di coordinare il proprio

team di lavoro ed entrambi opereranno nel rispetto dei principi di reciproca

collaborazione e correttezza interistituzionale.

### **Art. 4 - Attività ed impegni delle Parti**

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente

realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, Il CREA-IT e l'Università si

impegnano vicendevolmente a svolgere le seguenti attività:

**Università** si impegna a:

- fornire le specifiche tecniche necessarie a contestualizzare i servizi tecnicamente con la Piattaforma;
- supportare in ogni fase di realizzazione i ricercatori del CREA-IT, al fine di assicurare la conformità alle specifiche tecniche e dare indicazioni per il miglioramento e l'ottimizzazione;

**CREA-IT** Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari si impegna a:

- attività di supporto nell'identificazione di stakeholder della filiera con maggior riguardo verso la parte di logistica, trasformazione (eventuale) e distribuzione;

- analisi della filiera per prodotti forestali modello ed identificazione dei nodi e delle informazioni riconducibili ad ogni nodo, utili ad una migliore descrizione della tracciabilità del prodotto;
- identificazione delle informazioni da trasferire al consumatore finale (storytelling) e delle strategie di coinvolgimento (gamification);
- identificazione delle tecnologie ICT (tag, device) più adatte per i differenti prodotti modello;
- messa a disposizione delle competenze e delle applicazioni sviluppate per la tracciabilità dei prodotti forestali;
- valutazione della sostenibilità economica e dell'impatto delle soluzioni identificate.

#### **Art. 5 - Impegni delle Parti e trasferimenti finanziari**

A causa dell'interesse prevalente dell'Università a disporre dei risultati attesi in virtù del proprio specifico ruolo di promotore istituzionale e dell'assegnazione al CREA-IT di attività scientifiche ed operative che determinano costi esecutivi eccedenti il condiviso impegno realizzativo.

Per l'attività prestata ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, (uso delle strutture, utilizzo delle apparecchiature, prestazione professionale del personale etc) l'Università si impegna a corrispondere al CREA-IT un rimborso di € 50.000,00 non assoggettabile ad IVA da erogarsi in unica soluzione alla presentazione del report finale.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, rappresenta un mero ristoro alle spese effettivamente sostenute e sarà



utilizzato integralmente per spese concernenti, strettamente ed esclusivamente, la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dalla data della nota di debito a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria (Contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale di Roma) intestato a: CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria IBAN IT98 F0100003 2453 4830 0079 347.

Sul bonifico sarà precisata la causale del versamento.

La nota di debito sarà emessa da CREA-IT e dovrà essere intestata e indirizzata a Università del Molise –Dipartimento Bioscienze e Territorio - Contrada Fonte Lappone – 86090 Pesche (IS), Partita IVA 00745150706.

#### **ART. 6 - Codice Unico di Progetto (CUP)tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari**

In osservanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie”, al progetto sopracitato è assegnato il seguente CUP B53C2100163000.

In analogia a quanto stabilito in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è inoltre previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma e ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto.

Le operazioni effettuate ai sensi del presente accordo non sono soggette a I.V.A. come previsto ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 633/72.

#### **Art. 7 – Tutela del background e Pubblicazioni**

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Nel caso di risultati di particolare interesse scientifico e/o divulgativo derivanti dall'esecuzione del presente Accordo che possano costituire oggetto di pubblicazione o, più in generale, di divulgazione scientifica, CREA-IT e l'Università potranno utilizzarli congiuntamente con l'obbligo di citare il progetto "Industria 4.0" e/o disgiuntamente con l'obbligo di citare, oltre al progetto, il partner di ricerca.

#### **Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati**

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente nell'ambito dell'Accordo in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti e saranno diffusi, in accordo tra le parti, nell'interesse generale del Paese con le modalità ritenute più idonee alla realizzazione degli obiettivi prefissati. l'Università e il CREA-IT potranno pubblicare o presentare in relazioni o documenti di qualsiasi tipo i risultati conseguiti, citando con opportuni riferimenti la collaborazione instaurata con il presente Accordo.

#### **Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo**

Si dà atto che le attività previste prenderanno avvio alla data della sottoscrizione del presente Accordo e si concluderanno con la redazione di un report finale sulle attività descritte all'art.4.

Il presente Accordo avrà termine allorché tutte le attività previste dal progetto saranno concluse e, comunque, entro 10 mesi dalla sua sottoscrizione, salvo diversa ed ulteriore pattuizione tra i contraenti in caso di necessità.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti. L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

#### **Art. 10 – Riservatezza e trattamento dati personali**

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano per l'intera durata del presente Accordo, così come nei cinque anni successivi alla sua conclusione, a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione del presente Accordo o in dipendenza di questa, rendendosi responsabili del rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: a)

che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio;

b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza

colpa di una delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa

comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente

divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che

ciascuna Parte sarà obbligato a divulgare per legge o in sede di un

procedimento giudiziale.

Le Parti, inoltre, dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati

personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività o

comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo

lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle

finalità dell'Accordo. Le parti si impegnano all'osservanza delle norme e

dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e nel Reg. (UE) n.

679/2016 e si impegnano sin da ora, qualora se ne verificasse la necessità, a

stipulare un successivo specifico atto volto a disciplinare le modalità del

trattamento e dei rispettivi Responsabili.

#### **Art. 11 - Responsabilità**

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura

dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose

dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna Parte garantisce,

altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del

presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni

presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

CREA-IT Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari

dichiara di esonerare e tenere indenne l'Università da qualsiasi impegno e

responsabilità, a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti di terzi per effetto di proprie attività legate all'esecuzione del presente Accordo.

Analogamente l'Università dichiara di esonerare e tenere indenne il CREA-IT da qualsiasi impegno e responsabilità che possa derivare nei confronti di terzi per effetto di proprie attività legate all'esecuzione del presente Accordo.

CREA-IT Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari prende atto delle disposizioni dell'Università in materia di trasparenza ed anticorruzione, del Codice di Comportamento adottato e del Sistema di Gestione della Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:18 al quale impegna sé ed i propri collaboratori ad adeguarsi.

Analogamente l'Università prende atto delle disposizioni del CREA in materia di trasparenza ed anticorruzione nonché dei contenuti del codice di comportamento adottato con Delibera CDA n. 66 del 14.12.2017

#### **Art. 12 - Diritto di recesso**

Nel caso di inosservanza da parte di uno dei contraenti delle disposizioni del presente Accordo, lo stesso, si ritiene risolto di diritto. In tal caso, i risultati conseguiti saranno appannaggio del soggetto che ha promosso e finanziato la collaborazione scientifica che, tuttavia, avrà l'obbligo di citare la parte che li ha realizzati.

Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con

lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e l'Università si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate, secondo i criteri esposti al precedente Art. 5, fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

#### **Art. 13 - Disciplina delle controversie**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

#### **Art. 14 - Norme applicabili**

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 15 Comunicazioni**

Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo, le Parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata e gli indirizzi di posta elettronica dei Referenti per le attività sono i seguenti:

per l'Università, [amministrazione@cert.unimol.it](mailto:amministrazione@cert.unimol.it);

[marchettimarco@pec.unimol.it](mailto:marchettimarco@pec.unimol.it)

per il CREA-IT, [crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it) ; [IT@crea.gov.it](mailto:IT@crea.gov.it) ;

[corrado.costa@crea.gov.it](mailto:corrado.costa@crea.gov.it);

#### **Art. 16 - Oneri fiscali**

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, Legge n. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2, parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. n. 642/1972, le spese di bollo del presente Accordo saranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 3/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Rettore dell'Università degli Studi del Molise  Prof. Luca Brunese .....	Consiglio per la ricerca in agricoltura l'Analisi dell'Economia Agraria  Il Commissario Straordinario Prof. Mario Pezzotti .....
---	---